



Ufficio Tributi

1

## AVVISO IMU 2016

relativo agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito  
a parenti in linea retta di primo grado

La legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30.12.2015 al n. 302 ha introdotto **NUOVE** condizioni alla norma riguardante gli Immobili concessi in comodato gratuito a parenti, ai fini IMU, valida per l'anno corrente 2016.

Vengono soppressi i requisiti previsti nell'anno 2015, che non troveranno applicazione nel corrente anno.

Viene introdotta la **riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU**, per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9), possedute a titolo di proprietà o usufrutto **a favore di coloro che concedono in uso gratuito un immobile ad uso abitativo a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitore-figlio)** che la utilizzano come abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante (proprietario - soggetto passivo IMU) non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, non classificata in categoria A/1 - A/8 - A/9, situata nello stesso Comune (Robbiate) rispetto a quella concessa in comodato gratuito;

---

<sup>1</sup> Comune di Robbiate

Piazza della Repubblica, 2 | 23899 Robbiate (LC) | Tel.: 039. 513. 221 | Fax: 039. 513. 918 | C.F.: 85001650135 | P. IVA: 00917030132

e-mail: [tributi@comune.robbiate.lc.it](mailto:tributi@comune.robbiate.lc.it); il Responsabile del procedimento: Dott. ssa Miriam Donadio;  
Responsabile del Servizio: rag. Giuseppina Lucido

- il comma 10 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016, precisa che se il comodante possieda una quota di un terreno agricolo o di un' area fabbricabile, magari in un altro Comune, perde il diritto all'agevolazione in esame;
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune rispetto al Comune dove sorge la casa concessa in comodato gratuito al parente;
- l'art. 1, comma 10 della legge n. 208/2015 ha modificato il trattamento delle abitazioni concesse in uso gratuito sebbene non considerabile come "abitazione principale" viene prevista un'agevolazione di legge pari al dimezzamento della base imponibile;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente entro venti giorni dalla data del contratto stesso (art.13 comma 1 D.P.R. N. 131/1986);
- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste;
- per quanto riguarda le pertinenze il beneficio del dimezzamento dell'imponibile comprenderà tutte quelle indicate nel contratto di comodato registrato.

Si invitano quindi i cittadini/contribuenti che volessero e potessero usufruire della predetta agevolazione e che non fossero in possesso del requisito della registrazione del contratto di comodato gratuito a voler provvedere.

Pertanto, **a decorrere dall'anno 2016**, la suddetta riduzione sarà applicata a coloro che presenteranno all'Ufficio Tributi Comunale la dichiarazione Imu (Modello ministeriale di cui all'art. 9 co. 6 del D. Lgs. 23/2011) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, attestante il **possesso dei requisiti sopra indicati**.

Qualora la dichiarazione di comodato gratuito fosse già stata presentata al Comune negli anni di vigenza dell'imposta IMU, dovrà essere ripresentata specificatamente per l'annualità in corso, trattandosi di diversa disposizione normativa e risultando non più l'attuale previsione in continuità con la precedente, risultante già debitamente registrato.

Robbiate, lì \_\_\_\_\_